

STUDIO LEGALE CILEA

Avv. Rosa Cilea

Via G. D' Annunzio N. 20/A

Via G. De Nava N. 122

89125 – Reggio Calabria

Tel. 393/9925815 – Telefax 0965/812603

ECC. MO TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse di:

DE LUCA Caterina (C.F. DLCCRN66T51F537U) nata a Vibo Valentia il 11 dicembre 1966 ed ivi residente in Via Cavour N. 25, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al presente atto, dall' **Avv. Rosa Cilea** (C.F. CLIRSO70R69H2241X - fax 0965/812603) con domicilio eletto presso questo Studio Legale sito in Via G. D'annunzio N. 20/A - Reggio Calabria e domicilio digitale pec: rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it presso cui si chiede che vengano effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente procedimento;

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Viale Trastevere n. 76/A rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Via Guido Reni N. 4 – 40125 Bologna;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Via Guido Reni N. 4 – 40125 Bologna;

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PADOVA rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Via Guido Reni N. 4 – 40125 Bologna;

PARTE RESISTENTE

AVVERSO E

PREVIA PARZIALE DISAPPLICAZIONE, OVE OCCORRA:

- del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per la mobilità territoriale e professionale del personale scolastico e dell'Ordinanza Ministeriale (O.M.) N. 241/2016, entrambi sottoscritti in data 8.4.2016, nelle parti in cui realizzano un ingiustificato accantonamento dei posti in favore dei docenti idonei del concorso 2012 neo assunti nell' a.s. 2015/2016 nella fase c) del piano straordinario di reclutamento di cui alla Legge N. 107 del 15 luglio 2015 e illecitamente collocati nella cd. Fase B3 (anziché nella spettante Fase C) nella procedura di mobilità 2016/2017, con precedenza nella scelta delle sedi territoriali rispetto ed a discapito dei docenti provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) collocati nella cd. Fase C nella procedura di mobilità e non prevedono la costituzione di un'unica graduatoria basata sul criterio meritocratico meritocratico del punteggio e delle preferenze espresse;
- del Bollettino Ufficiale pubblicato dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca in data 13.08.2016 ed avente ad oggetto i trasferimenti del personale docente di Scuola Secondaria di II grado per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente negli Ambiti Territoriali di Calabria (VIBO VALENTIA – REGGIO CALABRIA – COSENZA) e Sicilia indicati quali sedi di prioritaria opzione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, annesso e/o consequenziale anche non conosciuto lesivo della posizione giuridica di parte ricorrente come fatta valere in questa sede, ivi compresa la determinazione di parte datoriale del 13 agosto 2016 con la quale la ricorrente è stata assegnata presso l'Ambito Territoriale Veneto 0021;

PER OTTENERE

1) IN VIA PRINCIPALE:

- riconosciuta l'illegittimità delle disposizioni recate dal CCNI mobilità 2016/2017 e dalla correlata O.M. n. 241/2016, l'accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente DE LUCA Caterina, docente di ruolo Classe di Concorso A046 (ex CdC A019 <<Discipline Giuridiche ed Economiche>>) nella Scuola Secondaria di II grado e concorrente nella Fase C della procedura di mobilità 2016/2017, con contestuale revoca dell'assegnazione definitiva di sede illegittimamente decretata dal MIUR e fatti salvi gli effetti medio tempore prodottisi;
- il trasferimento interprovinciale per assegnazione della sede definitiva, anche in soprannumero, da Veneto Ambito 0021– PDIS02800N IIS G. VALLE in Padova, secondo l'

ordine di preferenze espresse, Vibo Valentia (Ambito Territoriale 012) - Reggio Calabria (Ambito Territoriale 009 – 0010 e 0011) e Cosenza (Ambito Territoriale 004 e 005) o in subordine, anche in soprannumero, presso uno degli altri ambiti della Sicilia seguendo l'ordine delle preferenze espresse, in quanto avente titolo per punteggio maggiore rispetto ai docenti concorrenti nella fase B3 collocati in graduatoria e meno titolati per punteggio ed in assenza di precedenza di legge;

2) IN VIA GRADATA:

- nella denegata ipotesi in cui l' Ecc.mo Giudice adito non ritenga illegittime le disposizioni recate dal CCNI mobilità 2016/2017 e dalla correlata O.M. n. 241/2016 ed in pedissequa applicazione delle stesse, Volersi pronunciare per l'accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente DE LUCA Caterina, docente di ruolo Classe di Concorso A046 (ex CdC A019 "Discipline Giuridiche ed Economiche) nella Scuola Secondaria di II grado e concorrente nella Fase C della procedura di mobilità 2016/2017, con contestuale revoca dell'assegnazione definitiva di sede illegittimamente decretata dal MIUR e fatti salvi gli effetti medio tempore prodottisi, al trasferimento interprovinciale per assegnazione della sede definitiva, anche in soprannumero, da Veneto Ambito 0021– PDIS02800N IIS G. VALLE in Padova, ad Ambito Territoriale Calabria 0005 (Provincia di Cosenza) indicato nella domanda di mobilità, in quanto docente concorrente nella Fase C della procedura di mobilità 2016/2017 ex art. 6 CCNI 2016-2017 ed avente diritto all'assegnazione prioritaria rispetto ai docenti concorrenti nella successiva Fase D utilmente collocati in graduatoria e da cui è stata surclassata;

3) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:

- stante gli errori commessi dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca nelle operazioni di mobilità 2016/2017 ed a titolo di risarcimento in forma specifica, l'accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente DE LUCA Caterina, docente di ruolo Classe di Concorso A046 (ex CdC A019 "Discipline Giuridiche ed Economiche) nella Scuola Secondaria di II grado e concorrente nella Fase C della procedura di mobilità 2016/2017, con contestuale revoca dell'assegnazione definitiva di sede illegittimamente decretata dal MIUR e fatti salvi gli effetti medio tempore prodottisi;
- al trasferimento interprovinciale per assegnazione della sede definitiva, anche in soprannumero da Veneto Ambito 0021– PDIS02800N IIS G. VALLE in Padova, all' Ambito 0012 della Provincia di Vibo Valentia quale provincia di residenza e di provenienza dalle Graduatorie Ad Esaurimento della ricorrente ovvero, in via subordinata, in uno degli Ambiti della Regione Calabria, in attuazione della Legge n. 107/2015 secondo cui l' assunzione in ruolo riguarda l' ambito regionale;

4) IN TUTTI I SUDETTI CASI:

Volersi pronunciare per la condanna del MIUR:

- all'adozione di ogni atto e/o provvedimento necessario al trasferimento di parte ricorrente come disposto dall'Ecc.ma Autorità Giudicante ed adempiere, per il tramite delle competenti articolazioni territoriali, ad ogni adempimento all'uopo necessario;
- al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno materiale per il rimborso delle spese documentate ed affrontate dalla ricorrente per l'illegittima destinazione di sede lavorativa, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danni morali patiti a causa della disgregazione del nucleo familiare;
- al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio con distrazione in favore del legale antistatario.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente **DE LUCA Caterina** è docente abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la Classe di Concorso A046 Scienze giuridico - economiche (ex CdC A019) per superamento di pubblico concorso a cattedra di cui al D.D. 01/04/1999 in forza del quale è stata iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) della Provincia di Vibo Valentia di cui al Decreto Ministeriale N. 235 del 1 aprile 2014 fino al triennio d'interesse 2014/2017.

La suddetta è stata assunta, con decorrenza giuridica 1.9.2015 ed economica dal 1.9.2016, nei ruoli del MIUR nella fase C) del Piano Straordinario di Reclutamento di cui alla Legge 13 luglio 2015 n. 107 (cd. <<Legge sulla Buona Scuola>>), giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato del 27/11/2015 stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con immissione per l'anno scolastico 2015/2016 su sede provvisoria (Provincia di Padova) e con attribuzione della titolarità definitiva su Ambito Veneto 0021 ed incarico triennale presso l'IIS << G. VALLE >> in Padova, in esito alla procedura di mobilità obbligatoria per l'a.s. 2016/2017 che forma oggetto del presente giudizio.

Infatti, vigenti le disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità territoriale e professionale del personale scolastico a.s. 2016/2017 ed all'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, entrambi siglati in data 8 aprile 2016 (di seguito, rispettivamente, CCNI e OM), la ricorrente concorreva con complessivi punti 25 (punteggio base 19 + punti 6 per il comune di ricongiungimento), nella Fase C della procedura straordinaria di mobilità di cui all'art. 1 comma 108 della Legge n. 107/2015 per ottenere il trasferimento nella Provincia di Vibo Valentia (sua residenza) o in sede viciniora alla sua residenza, in Calabria o in Sicilia, al fine di ricongiungersi al

nucleo familiare composto dagli anziani ed infermi genitori, con cui è convivente e di cui si occupa in via esclusiva

A tal fine esprimeva le seguenti preferenze (Doc. All.):

CALABRIA AMBITI 0009, 0011, 0010, 0012, 0013, 0001, 0002, SICILIA AMBITI 0013, 0014, 0016, 0015, 0009, 0010, 0006, 0007, 0008, CALABRIA AMBITI 0003, 0004, 0007, 0008, 0005, 0006, SICILIA AMBITI 0025, 0026, 0017, 0019, 0018, 0022, 0020, 0021, 0012, 0011, 0023, 0024, 0004, 0005, 0001, 0002, 0003, 0027, 0028.

Come risulta dal Bollettino Ufficiale dei movimenti pubblicato in data **13 agosto 2016** la ricorrente non otteneva il trasferimento interprovinciale presso le province calabresi e siciliane di prioritaria opzione, ove invece risultano destinatari candidati meno titolati e senza precedenza di legge, quali:

- 5) i docenti idonei della Graduatorie di Merito del concorso di cui al Decreto del Direttore Generale n. 82 del 23/09/2012, neo-assunti anch'essi nella Fase C del reclutamento ed iniquamente collocati nella fase cd. B3 della mobilità con punteggio inferiore a quello della ricorrente o con punteggio pari ma con minore età anagrafica e senza precedenza);**
- 6) i docenti concorrenti nella Fase D della mobilità che è fase successiva rispetto alla Fase C cui ha partecipato la ricorrente;**

A mero titolo dimostrativo, tra gli altri e in ordine di sequenza in relazione alla domanda di mobilità della ricorrente, che si ricorda è titolare di complessivi **punti 25** (19 punti + **6 punti** per l'Ambito 0012 in cui ricade il Comune di ricongiungimento in Vibo Valentia):

CONCORRENTI FASE B3 DELLA MOBILITA' (IDONEI GM 2012)

- 1) CALABRIA VIBO VALENTIA AMBITO 0012 GALLÈ Stella (24.12.1973) punti 15,00;**
- 2) CALABRIA REGGIO CALABRIA AMBITO 0011 MINNITI Felicia Elisabetta (6.9.1973) punti 12,00;**
- 3) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 ABATE Patrizia (16.9.1973) punti 12,00;**
- 4) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 GERACI Livia Maria (21.3.1975) punti 12,00;**
- 5) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 MUSCARELLO Salvino (24.4.1976) punti 12,00;**
- 6) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 VISCO Antonella (21.1.1971) punti 12,00;**
- 7) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 LEMBO Pierfrancesco (1.8.1971) punti 14,00;**
- 8) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 BONASERA Fabio (11.2.1971) punti 16,00;**
- 9) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 COSENZA Daniela (20.12.1975) punti 16,00;**
- 10) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 DE DOMENICO Daniela (20.5.1976) punti 16,00**
- 11) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 LAUDANI Salvatore (31.3.1974) punti 16,00;**

- 12) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 BEVACQUA Daniele (7.4.1974) punti 18,00;
- 13) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 FOGLIANI Simone (16.6.1975) punti 18,00;
- 14) SICILIA MESSINA AMBITO 0016 FAMULARI Patrizia (9.4.1976) punti 18,00;
- 15) SICILIA CATANIA AMBITO 0009 LEONARDI Alessandro Pio (21.9.1973) punti 13,00;
- 16) SICILIA CATANIA AMBITO 0009 SCIUTO Chiara (12.8.1972) punti 15,00;
- 17) CALABRIA COSENZA AMBITO 0004 PALERMO Georgia (5.1.1974) punti 18,00;
- 18) SICILIA SIRACUSA AMBITO 0025 GALLO Elisabetta (21.9.1970) punti 12,00;
- 19) SICILIA SIRACUSA AMBITO 0025 PATERNO' Teodora (6.7.1966) punti 15,00;
- 20) SICILIA SIRACUSA AMBITO 0025 ILACQUA Giuseppe (30.9.1984) punti 18,00;
- 21) SICILIA PALERMO AMBITO 0022 PROVINZANO Giuseppina (29.11.1975) 18,00;
- 22) SICILIA PALERMO AMBITO 0020 COMPARATO Daniela Maria (30.3.1971) punti 12,00;
- 23) SICILIA PALERMO AMBITO 0020 VETRI Bartolo (11.10.1974) punti 12,00;
- 24) SICILIA RAGUSA AMBITO 0023 ESPOSITO Salvatore (7.1.1972) punti 12,00;
- 25) SICILIA RAGUSA AMBITO 0023 LAROSA Maria Grazia (11.7.1972) punti 18,00.

CONCORRENTI FASE D DELLA MOBILITA'

- 1) CALABRIA COSENZA AMBITO 0005 SANTO Maria Antonietta (12.4.1961) punti 80,00

Dai fatti sopra esposti ed in considerazione che, ai fini dell' interesse ad agire, l' odierna richiedente nemmeno per l' a.s. 2017/2018 e 2018/2019 ha ottenuto l' agognato trasferimento, discende la presente richiesta di giustizia che si ritiene meritevole di integrale accoglimento. Per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

Il presente ricorso, volto ad ottenere il trasferimento della docente DE LUCA C. presso sede lavorativa viciniora alla prima preferenza espressa (Comune di Vibo Valentia), è fondato su una duplice argomentazione giuridica che fornisce prova certa dell' illegittimità della subita destinazione presso l' Ambito Veneto anziché presso gli ambiti calabresi di prioritaria opzione.

In buona sostanza si intende dimostrare che il trasferimento de quo, derivante dall' attuazione di accordi sindacali (CCNI 8.4.2016) e atti ministeriali (O.M. 8.4.2016), è illegittimo sia che si ritengano le predette disposizioni contra legem, come pure si sostiene in questa sede giudiziale, sia se le si consideri perfettamente legittime, perché - come si darà concreta prova - il MIUR ha errato nella loro attuazione, non rispettando la sequenza delle fasi procedurali previste.

IN VIA PRELIMINARE

- **SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO A CONOSCERE DELLA PRESENTE VICENDA DI CAUSA:**

Preliminarmente si osserva che si ritiene pacifica la giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro a conoscere della presente vicenda di causa attesi i più recenti chiarimenti forniti in materia dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 4559 del 2 ottobre 2017 laddove si legge: << *al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato concernenti procedure di mobilità (o di inserimento in graduatorie), occorre aver riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, nel senso che, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e, solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente a un determinato trasferimento, al mantenimento della sede o all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento della correlativa pretesa del ricorrente, la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta, in via principale e diretta, una domanda di annullamento di un atto amministrativo autoritativo, mentre, ove la domanda giudiziale è rivolta all'accertamento del diritto del singolo docente a un determinato trasferimento, al mantenimento di una determinata sede o all'inserimento nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo preclusivo della pretesa, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (v. ex plurimis, sull'operatività del criterio di riparto del petitum sostanziale nella materia di lavoro pubblico privatizzato, Cass. Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836) >>.*

- **SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI MODENA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO COME ADITO:**

Preliminarmente si osserva che sia il Tribunale di Modena in funzione di Giudice del Lavoro competente per territorio a conoscere della presente vicenda di causa in applicazione dell'art. 413 comma 5 c.p.c. secondo cui: << *Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente, invece, il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio a cui il lavoratore è addetto o lo era al momento della cessazione del rapporto* >> ed alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (*ex multis* Cassazione Lav. sent. 21562/2007; Cassazione Lav. sent. 10449/2015; Cassazione Lav. sent. 11762/2016).

Al riguardo, si evidenzia che, a far data dal 1 settembre 2018 ed all'atto del deposito del presente giudizio la ricorrente, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado classe di concorso A046 (ex A019) è addetta presso l'Istituto d'Istruzione Superiore << G. Luosi >> in Mirandola, comune ricadente nel distretto giudiziario del Tribunale adito (*ex multis* Tribunale Napoli sez. lav. Ordinanza n. 22699 del 27.6.2017).

DEL MERITO DELLA QUESTIONE

IN VIA PRINCIPALE:

- A) SULL' ILLEGITTIMITA' DEL CCNI DEL 08.04.2016 (IN PARTICOLARE DELL'ART. 2 COMMA 3, ART. 6 E ART. 8 COMMA 9) E DELL'O.M. DEL 08.04.2016 (IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 8 E 9) NELLE PARTI IN CUI INTRODUCONO DEROGHE, RISERVE, PRECEDENZE, ACCANTONAMENTI, POSIZIONI DI PRIVILEGIO IN FAVORE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI IN FASE C) NELL'A.S. 2015/2016 DA G.M. CONCORSO 2012 IN VIOLAZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO DI CUI ALL' ART. 1 COMMA 108 DELLA LEGGE N. 107 DEL 13 LUGLIO 2015.**
- B) SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', MERITOCRAZIA E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.**

SUL PUNTO A

Si ritiene dirimente ai fini del decidere, tra le altre ragioni, la più recente sentenza del Tribunale di Ravenna N. 359/2017 pubblicata il 21/11/2017 (RG n. 247/2017) che, in accoglimento del ricorso di un'insegnante calabrese, ne dispone l' assegnazione presso l' Ambito 013 Calabria, delineando chiaramente il quadro normativo di riferimento della mobilità straordinaria 2016/2017 e, soprattutto, affrontando e risolvendo la delicata questione dell'illegittimità delle norme del CCNI e dell'O.M. entrambi siglati in data 8.4.2016 in quanto contrastanti con la Legge N. 107 del 13 luglio 2015 (Art. 1 comma 108).

La summenzionata pronuncia prosegue nella stessa direzione intrapresa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ordinanza del 18 ottobre 2016), ravvedendo profili di illegittimità nel CCNI mobilità 2016/2017, laddove prevede che i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 nella fase C del piano straordinario di assunzioni dovessero partecipare alla mobilità in ambito provinciale (fase B3) su posti appositamente accantonati per loro dall'art. 8 comma 9 del CCNI.

Secondo il Giudice del Lavoro di Ravenna tale disposizione non trova alcun riscontro all'interno della Legge N. 107 del 13 luglio 2015, con la conseguenza che, tanto i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 che hanno partecipato alla fase B1 della mobilità, quanto i docenti assunti nella fase C dalle GAE nel piano straordinario di assunzioni del 2015, sono stati scavalcati e danneggiati dai docenti assunti dalle graduatorie di merito 2012 (tra l'altro meri candidati idonei e non vincitori di concorso).

Per comodità di lettura e contestuale disamina, si riporta integralmente il testo della sentenza di che trattasi:

Sentenza n. 359/2017 pubbl. il 21/11/2017 RG n. 247/2017

*"REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro*

*Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

*nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 247/2017 promossa da:
CATERINA ZINNA' rappresentato e difeso dall'avv. CAUDULLO DINO RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGNI CINZIA RESISTENTE*

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso CATERINA ZINNA' domandava "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016, - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012; - conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'ambito Calabria 0013 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti della regione Calabria indicati in domanda.

Quanto sopra, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate in ricorso.

Condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 presso l'ambito Calabria 0013 o presso uno degli altri ambiti della regione Calabria indicati in domanda. In via subordinata previa eventuale declaratoria di nullità del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 15.06.2016, dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex art.42 bis D.Lgs. 151/2001 presso una sede scolastica ubicata in uno dei comuni indicati nell'istanza di assegnazione temporanea o negli ambiti

territoriali limitrofi, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali".

Il MIUR resisteva al ricorso.

Due gradi cautelari avevano esito negativo (improcedibilità per mancata comparizione all'udienza e rigetto per mancanza di periculum).

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, assunta nell'anno scolastico 2015/2016 da G.A.E., lamenta un trattamento peggiore, in sede di mobilità, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012.

L'assunto è fondato.

Sia che la ZINNA' sia entrata in fase O, sia che sia entrata in fase C, la stessa è stata assunta da G.A.E. ed è pacifico che la contrattazione collettiva e l'O.M. sul punto hanno coniato un canale di mobilità interprovinciale preferenziale in favore dei docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 rispetto agli assunti dalle G.A.E.

Tale scelta, a parere dello scrivente, avveniva in assenza di uno specifico mandato di fonte primaria, ed anzi, in un contesto normativo di parificazione a livello normativo. **Questo è il quadro normativo di riferimento relativo alla L. n. 107/2015.**

L'art. 95 prevede che l'attuazione di un "un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012" per l'anno scolastico 2015/2016.

L'art. 96 prevede in particolare che "Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

Successivamente alla fase dell'assunzione, viene in rilievo la procedura di mobilità, disciplinata, a livello normativo, dall'art. 108 (rectius **comma 108**), in base al quale "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c.).

Dunque, risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M.

In punto di fatto, si osserva come nella graduatoria dei trasferiti nell'ambito 0013 CALABRIA prodotto da parte ricorrente, vi sono effettivamente alcuni docenti con un punteggio complessivo inferiore rispetto alla ricorrente, ma a lei preferiti (si tratta di ben 5 nominativi, movimentati in fase B).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

L'esistenza di precedenti contrastanti di merito e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) accoglie il ricorso e ordina al M.I.U.R. di assegnare immediatamente, per il triennio in questione, alla docente ricorrente l'ambito n. 013 CALABRIA;

2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ravenna, 21 novembre 2017.

Il Giudice dott. Dario Bernardi"

Tale pronuncia ha evidenziato, attraverso una semplice interpretazione letterale della L.107/2015, che l'evidenziato trattamento differenziato tra corsisti 2012 ed iscritti GAE non è in alcun modo riconducibile alla suddetta disposizione legislativa, ma alle difformi decretazioni pattizie di cui al CCNI della mobilità e di cui all'Ordinanza Ministeriale N. 241/2016.

E' di immediata rilevazione, infatti, come la legge 107/2015 non preveda, in tema di mobilità, alcuna precedenza o fase di prioritaria trattazione nei confronti dei docenti idonei assunti perché provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012.

La sentenza di cui sopra è preceduta da altre pronunce dello stesso Tribunale di Ravenna che ha affrontato più volte, e nell'ambito di procedimenti differenti, la questione, avendo modo di effettuarne un compiuto esame.

A titolo esemplificativo si menzionano le parti salienti dell' **ORDINANZA N. 443/2017 DEL 03/02/2017 - RG N. 982/2016 E DELLA SENTENZA N.192/2017 DEL 16/05/2017 - RG N. 881/2016 DEL TRIBUNALE DI RAVENNA:**

<< ... le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi ed anche tripli rispetto ai primi>> (Doc. All.).

Pertanto la sentenza N. 359/2017 sopra integralmente riportata non è una pronuncia sporadica, ma si pone nell'ambito di un iter logico-giuridico iniziato dal Tribunale di Roma e condotto dai Tribunali italiani man mano investiti della questione della mobilità 2016/2017.

La nota pronuncia del **Tribunale di Roma** (che con **ordinanza cautelare del 21 ottobre 2016**, con cui si è decretata la disapplicazione del bollettino dei trasferimenti del 29 luglio 2016, ha ritenuto che l'Amministrazione, nel ripartire la mobilità in fasi, *<< ha operato un'ingiustificata disparità di trattamento tra concorsisti 2012 ed assunti nelle GAE in manifesta violazione del principio di meritocrazia ed uguaglianza di cui all' art. 97 Cost. >>*, evidenziando che il criterio meritocratico del punteggio vale anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale.

Successivamente, degne di nota sono le seguenti altre pronunce giurisprudenziali:

L'ORDINANZA CAUTELARE DEL 31 OTTOBRE 2016 DEL TRIBUNALE DI PATTI con cui il Giudice Dott.ssa Serena Andaloro, ha dichiarato l' illegittimità del trasferimento dalla provincia di Messina a quella di Verona di una docente di scuola superiore assunta in fase C da GAE *<< per la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti, omettendo, peraltro, il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi e del principio di precedenza di cui all' art. 13 contratto mobilità ...>* e censura l'operato dell' Amministrazione che *<< ha suddiviso i docenti in fasce ed ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l' ordine delle preferenze indicati dai candidati >>*.

Grande attenzione è stata posta dall'organo giudicante sul pericolo di disgregazione del nucleo familiare, sulla impossibilità di svolgere il ruolo di genitore di un figlio adolescente, che non può, nemmeno per ipotesi, seguire la madre nella nuova sede

dovendo adempiere agli obblighi scolastici, e sulla impossibilità per la ricorrente di **<<sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale>>** e che, quindi, ha concluso che il trasferimento della ricorrente in Veneto è **<< illegittimo e va annullato, con l'assegnazione della sede più vicina a casa >>**

LA SENTENZA PUBBLICATA IL 09/11/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PARMA, della quale si riporta la recensione di "Orizzonte Scuola" – rivista telematica specializzata nel settore scolastico - (articolo del 12/11/2017 a firma della Redazione):

<< Il Tribunale di Parma nella persona del Dott. Roberto Pascarelli ha accolto il ricorso di un'insegnante – assistita dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino – che aveva partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale 2016/2017, assegnata illegittimamente all'ambito territoriale 0012 Emilia Romagna. Con la sentenza pubblicata il 9.11.2017 è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a essere trasferita nell'ambito territoriale 0019 di Palermo, indicato quale prima preferenza della domanda di mobilità territoriale. Secondo quanto considerato dal Giudice a essere stato violato è stato il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. La ricorrente difatti era stata <<scavalcata >> da oltre trenta docenti (idonei del concorso 2012) che avevano maturato un punteggio inferiore seppur partecipanti a fasi diverse e precedenti della procedura. Ad avviso del Giudice, il summenzionato principio vincola l'amministrazione, posto che, anche le procedure di mobilità hanno una natura concorsuale di impiego basato su una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. Il percorso argomentativo del Giudice del Lavoro di Parma si è concluso nel senso di ritenere illegittimo, da parte del MIUR, il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, posto che tale condotta amministrativa comporta la ben più grave violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della PA>>.

LA SENTENZA PUBBLICATA IL 28/09/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PAVIA, della quale si riporta la recensione dell'Associazione Nazionale Orizzonte Docenti su sito www.orizzontedocenti.it (articolo del 03/10/2017): **<< Con sentenza depositata lo scorso 28/09/2017, il Tribunale del lavoro di Pavia, accogliendo il ricorso presentato dai nostri legali, ha ordinato all'amministrazione di trasferire con effetto immediato la ricorrente nell'ambito da lei richiesto in occasione della mobilità straordinaria 2016/2017. In particolare, la ricorrente, docente di scuola primaria, entrata in fase C da GAE, aveva partecipato alle operazioni di mobilità 2016/2017 in ambito nazionale su posto comune in base alle previsioni di cui alla l. n. 107/2015, di cui all'O.M. n. 241/2016 e di cui al CCNL Mobilità Scuola 8.4.2016 al fine di ottenere la sede definitiva. Come molti colleghi era stata assegnata in via definitiva ad una sede molto lontana da quella richiesta, essendo stata preceduta**

nelle operazioni da docenti con un punteggio notevolmente inferiore al suo, ma appartenenti alla fase B3. Il Tribunale di Pavia, dopo una prima pronuncia positiva in fase cautelare, ha pienamente accolto il ricorso, dichiarando l'erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero, prevedendo come illegittimo l'accantonamento dei posti per la fase B3 della mobilità 2016/2017 ed ordinando all'amministrazione convenuta di provvedere al trasferimento della ricorrente nella sede richiesta>>.

L'ORDINANZA CAUTELARE DEL 31/07/2017 RG N. 1259/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ENNA della quale si riporta la recensione di "La Tecnica della scuola" – rivista telematica specializzata nel settore scolastico - (articolo del 02/08/2017 a firma dell'Avv. Dino Caudullo): << ***Proseguono le decisioni dei giudici sulle procedure di mobilità e non sono favorevoli alla Amministrazione. Nel variegato panorama giurisprudenziale che si è formato sulla ormai famigerata procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017, una parte riguarda le decisioni assunte dai Tribunali del lavoro in ordine al trattamento preferenziale riconosciuto dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti idonei al concorso 2012 ed assunti in fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015. Detti docenti, assunti in fase C sui posti di potenziamento e, quindi, sotto casa, hanno infatti beneficiato dell'accantonamento dei posti per essere movimentati nell'ambito della medesima provincia di assunzione, con priorità rispetto agli altri docenti anch'essi assunti nella medesima fase C del piano di assunzioni, ma reclutati dalle GAE. Una disparità di trattamento su cui si sono espressi già diversi tribunali e su cui si è recentemente pronunciato anche il Tribunale di Enna. Con ordinanza del 31 luglio scorso, il Giudice del lavoro di Enna, accogliendo il ricorso proposto dall'avvocato Elisa Cosentino nell'interesse di una docente trasferita ad un migliaio di chilometri da casa, ha in particolare evidenziato che la scelta operata dall'Amministrazione di adottare un trattamento di favore nei confronti dei docenti assunti dalle GM 2012, sebbene semplici idonei e non vincitori di concorso, contrasta con ragioni di uguaglianza, di merito e anzianità di servizio, determinando irragionevoli storture, visto che docenti con minore punteggio, sol perché idonei al concorso, hanno preceduto altri docenti con punteggi ben più alti e collocati da anni nelle GAE. Un altro tassello importato si inserisce, quindi, nella battaglia che centinaia di docenti stanno portando avanti nelle aule giudiziarie per contrastare questa ingiusta disparità di trattamento>>.***

Inoltre, secondo il commento dell'Avv. Massimo Commendatore riferito ad una serie di ordinanze emesse dal Tribunale di Enna il 27/12/2017 << ***La legge 107/2015, è possibile leggere nelle ordinanze in questione, non contiene alcuna norma che giustifica una differenziazione tra gli assunti a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie ad esaurimento e quelli provenienti dalle graduatorie del concorso del 2012. Infatti, anche il reclutamento dei docenti inseriti in GAE è avvenuto a seguito di superamento di procedura concorsuale. Quindi << l'ordine***

con cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio >>. Conseguentemente, le docenti con un più alto punteggio in graduatoria hanno diritto ad essere trasferite nelle province secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità, con priorità rispetto ai docenti provenienti dalle graduatorie del concorso 2012 di fatto risultati assegnatari nei suddetti ambiti territoriali pur avendo un punteggio inferiore>>.

L'ORDINANZA CAUTELARE N. 47297 DEL 21/11/2016 RG N. 10913/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO ha accertato che: <<... altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GAE ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012 si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia ... Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento >>.

Al riguardo si riporta la recensione di << Orizzonte Scuola >> – rivista telematica specializzata nel settore scolastico - (articolo del 26/11/2016 a firma di Gaetano Conte): << Finalmente anche il Tribunale di Palermo sezione Lavoro emette la prima ordinanza a favore di un'insegnante, mandata lontano a causa degli errori fatti questa estate dal MIUR. La ricorrente G.F., rappresentata dagli avv. Christian Conti e Alessio Ardizzone, riesce ad ottenere un'ordinanza da parte del Giudice D. Draetta per tornare a casa, dopo che la mobilità coatta l'aveva erroneamente spedita nel Veneto, << in violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria >>. La cosa è particolarmente interessante, perché gli avvocati riescono a dimostrare il diritto della ricorrente, valido anche su chi ha ottenuto sede migliore in una fase di mobilità successiva. Nell'ordinanza si legge, infatti: "altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GaE ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia>> << Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento>>, scrive il Giudice e condanna il MIUR, non soltanto ad assegnare la ricorrente presso una delle sedi scolastiche ricomprese nell'Ambito Territoriale 0019 – Sicilia>>, bensì <<alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA>>.

L'ORDINANZA CAUTELARE DEL 13/07/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA, ha sancito, sulla scia della oramai dominante giurisprudenza, la disparità di trattamento dichiarando l'illegittimità delle previsioni del CCNI dell'8 aprile 2016, nella parte in cui viene previsto un accantonamento di posti in favore dei docenti idonei inseriti nelle graduatorie del concorso 2012 e reclutati in fase C dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge di riforma 107/2015.

Il Giudice del lavoro di Ragusa, condividendo le tesi difensive della parte ricorrente, ha rilevato una evidente disparità di trattamento tra i docenti reclutati in fase C del piano straordinario di assunzioni, tra coloro i quali erano inseriti nelle GAE e tra coloro i quali erano inseriti, da semplici idonei e non vincitori, nelle graduatorie di merito del concorso a cattedre del 2012.

LA PIU' RECENTE PRONUNCIA GIUDIZIARIA DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO (SENTENZA N. 422/2017 PUBBLICATA IL 25.10.2017 R.G. N. 717/2017 – DOC. ALL.)

laddove ove, nella parte di interesse, così si legge: <<Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata. Non emerge, infatti, dalla lettura dell'art. 1 comma 108 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 nessun riferimento al "prioritario" trattamento dei concorsisti 2012 rispetto ai docenti iscritti nelle GAE. L' accantonamento dei posti nella fase B3 della mobilità (AMBITO PROVINCIALE) dunque, non trova conforto nell' art. 1 comma 108 della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. << legge sulla buona scuola >>) che disciplina il piano straordinario della mobilità bensì nelle decretazioni pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale ed Ordinanza Ministeriale sulla mobilità entrambi siglati in data 8 aprile 2016. (TITOLO I ART. 2 COMMA 3 CCNI 2016/2017Le suddette norme pattizie, in quanto contrastanti con la suddetta Legge n. 105 del 13 luglio 2015 nella parte in cui prevedono disuguali ed impari condizioni di partecipazione alla mobilità ugualmente assunti nella fase c) della Legge N. 107/2015 a seconda che trattasi di concorsisti del DDG 82/2012 e/o di docenti iscritti nelle GAE devono essere dunque disapplicate...>>.

Solo ai fini assunzionali, perciò, il legislatore, attribuisce priorità di collocazione ai concorsisti 2012 laddove si legge <<All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96 lettera a) rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso>>.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA SPEZIA, SEZIONE LAVORO N. 233/2017 PUBBLICATA IL 18 LUGLIO 2017

che ha ritenuto l'erroneità del mancato trasferimento di un docente presso l'ambito dallo stesso indicato nella domanda di mobilità al primo ordine di preferenza, illegittimamente assegnato ad altro docente, anche sotto il profilo della illegittima disparità di trattamento introdotta dall'art. 6 del CCNI, aderendo all'orientamento (Tribunale di Ravenna, ordinanza del 03.02.2017 n. 443; Tribunale La Spezia, ordinanza del 04.03.2017) che ritiene che la precedenza accordata dal C.C.N.I. ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito del 2012, rispetto ai docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, non solo non trovi addentellato nella legge, ma sia anche in contrasto con i principi di eguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell'anzianità di servizio (artt. 3, 97, Cost.; art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001; anche D.Lgs. n. 297 del 1994), potendosi verificare che docenti con punteggi molto bassi superino docenti provenienti dalle GAE con maggiore anzianità e punteggi superiori.

Così dichiarandosi il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento presso un istituto scolastico sito all'interno dell'ambito prescelto, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in soprannumero, in altro ambito secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, con conseguente condanna del MIUR a provvedere in tal senso.

Rilevanti in ordine ai denunciati vizi di violazione dei principi di imparzialità, meritocrazia e di scorrimento della graduatoria sono le seguenti pronunce:

L' ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VERCELLI DEL 03/01/2017 secondo cui, il criterio del punteggio è da ritenersi sempre prevalente rispetto a quello delle preferenze e degli altri criteri di suddivisione in fasi di volta in volta prospettati <<***dal Ministero resistente che non ha offerto alcuna ricostruzione alternativa delle modalità con le quali sono stati abbinati ai docenti i singoli ambiti territoriali per il trasferimento, se non genericamente affermato la legittimità del loro operato***>> (Doc. All.)

L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PORDENONE DEL 14 FEBBRAIO 2017 laddove si osserva che << *Innanzitutto l'assegnazione di incarichi privilegiando l'aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all' esito di una procedura di valutazione di merito ed altri requisiti variabili risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione come enunciato dall' art. 97 della Cost. inoltre appare pertinente anche in questa sede il richiamo all' art. 28 del DPR N. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere compresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore* >> (Doc. All.)

L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE LAVORO NUMERO DEL 16 marzo 2017 (R.G. N. 1570/2016) laddove l'Autorità Giudicante ha censurato l'Illogica ed illegittima condotta dell'Amministrazione resistente che ha errato nella mancata considerazione del criterio della meritocrazia espresso dal punteggio ai fini dello scorrimento della graduatoria in ordine alle operazioni dei trasferimenti

Ricorre pure sistematicamente, nelle numerose pronunce giudiziarie riguardanti casi identici a quelli di odierno interesse, il riferimento all' art. 28 DPR 487/1994 in base al quale, come noto, nelle procedure concorsuali la Pubblica Amministrazione deve privilegiare chi ha un punteggio maggiore in osservanza e recepimento del principio di imparzialità di cui all' art. 97 della Costituzione (*cfr ex multis: SENTENZA n. 306/2017 del 12.9.2017 – R.G.N. 247/2017 - ORDINANZA N. 228/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PORDENONE IN DATA 14.2.2017; ORDINANZA DEL 10.3.2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PISTOIA; SENTENZA N. 924/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRESCIA IN DATA 12.7.2017; ORDINANZA N. 11653/2017 DEL 20.8.2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALMI*).

Vedasi in particolare **SENTENZA N. 30/2017 DEL 31/01/2017 DEL TRIBUNALE DI MONZA** laddove recita: <<***...D' altronde secondo il meccanismo seguito dal Ministero l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a***

docenti con punteggio più basso in violazione del principio di imparzialità di cui all' art. 97 Cost. Detto principio, fatto proprio dall' art. 28 DPR 487/1994 in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. (inclusi quelli relativi alla mobilità del personale) va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore, vincola l' amministrazione allo scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio di merito, venendosi altrimenti a creare, in caso di sua inosservanza, una situazione di assoluta incertezza sulle modalità di assegnazione della sede in contrasto con i precetti costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato – Sezione IV Sentenza N. 5611/2011>>.

Infine, anche i **Giudici Amministrativi** hanno censurato tale discriminazione rilevabile nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e nell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08 aprile 2016 che, nel regolamentare la mobilità territoriale e professionale (trasferimenti e passaggi) del personale docente non hanno consentito uguali condizioni di partecipazione tra i concorsisti del DDG n. 82 del 24 settembre 2012, e gli altri candidati (come la ricorrente) ancorché tutti neo assunti in ruolo nella fase C del piano assunzionale (cfr: **TAR Lazio – Sezione Terza Bis** – che con **ORDINANZA CAUTELARE N. 3588 PUBBLICATA IL 1 LUGLIO 2016** e **DECRETO CAUTELARE N. 4816/2016 DEL 25 AGOSTO 2016 (REG RIC. N. 6565/ 2016)** è stato chiamato a pronunciarsi **<< per l'annullamento, previa sospensione dell' efficacia, dell' ordinanza n. 241 del 08.04.2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l' assegnazione provvisoria ...>>** considerando non infondate le doglianze proposte, ha accolto la domanda di sospensione (Doc. All.)

E' dato documentale che numerosi Tribunali del territorio nazionale hanno ritenuto fondate le doglianze dei docenti neo immessi in ruolo in fase C da GAE avverso le disposizioni ministeriali che prevedono deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento in favore dei concorsisti 2012.

In particolare sono state considerate illegittime le suddette disposizioni ministeriali in quanto lesive degli artt. 3 e 97 della Costituzione, del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa con chiara configurabilità della fattispecie di disparità di trattamento e violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

COSI' RIASSUMENDO:

Non trova riscontro legislativo il privilegio accordato dal MIUR ai docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 (GM-2012) a discapito dei docenti provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) ed anzi cagiona una disparità di trattamento in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti (art. 3 e art. 97 della Costituzione) nonostante sia pacifico che tutti i predetti docenti:

- appartengano ad una stessa ed unitaria categoria, posto che entrambi sono stati assunti **nell'a.s. 2015/2016 nella medesima Fase C del piano straordinario di assunzioni della Legge n. 107/2015 (le GAE sono considerate da sempre come canale di assunzione al pari del concorso, senza che sia prevista alcuna *deminutio* né alcuna differenza di sorta rispetto ad altri canali di assunzione [D.Lgs. n. 297/1994 art. 399, art. 401; Legge 124/1999 artt.1, 4 comma 14bis]);**
- **siano stati assunti con la stessa decorrenza giuridica (01 settembre 2015) e con la medesima tipologia di contratto (a tempo indeterminato);**
- **siano sottoposti allo stesso Contratto Collettivo Nazionale, con medesimo trattamento normativo e retributivo;**
- **-siano stati immessi in ruolo con assegnazione per l'a.s. 2015-2016 di sede che è stata per tutti provvisoria per l'a.s. 2015/2016, in attesa di passaggio presso i costituenti << AMBITI TERRITORIALI >>;**

In buona sostanza, il CCNI mobilità 2016/2017 e la correlata O.M. del 08/04/2016, errando nell'applicazione del comma 108 della Legge n. 107/2015, hanno diviso le operazioni di mobilità in fasi e sotto-fasi prevedendo (per usare la stessa terminologia alfa-numerica dei Bollettini MIUR) una fase cd. << B3 >> riservata ai docenti GM - 2012 antecedente alla fase cd. <<C >> riservata ai docenti GAE, nonché un ingiustificato << accantonamento>> di posti in favore dei primi e a tutto discapito dei secondi, nonostante, si ribadisce, nessuna differenza intercorresse tra di essi.

L'identità di posizione tra docenti GM-2012 e docenti GAE non è scalfita nemmeno dalla <<priorità>> riservata ai docenti GM-2012 dall'art. 1 comma 100 della Legge n. 107/2015 che riguarda **solo ed esclusivamente la fase di reclutamento**, che è cosa ben diversa dalla procedura di mobilità per l'attribuzione della sede definitiva di lavoro, procedura che tiene conto di fattori differenti per i quali sono predeterminati specifici punteggi, quali anzianità, titoli di servizio, situazioni familiari e personali dell'interessato, esigenze di ricongiungimento al coniuge, ecc.; inoltre, la priorità accordata in fase di assunzione ai GM-2012, era dettata più che da ragioni di merito, da scelte del Legislatore sul criterio da usare per l'attribuzione dei posti disponibili: fu scelto un criterio di inserimento << a coda >> in luogo del vecchio criterio << a pettine>>.

Dall'omessa menzione dei posti riservati ai fini assunzionali ai docenti GM-2012 da parte del comma 108 che disciplina il cd. << piano straordinario di mobilità>>, il MIUR ha arbitrariamente ricavato che i suddetti docenti fossero da assoggettare ad una mobilità diversa (di tipo provinciale) rispetto a quella applicabile ai docenti provenienti da GAE (di tipo nazionale) ma ciò in totale assenza di una norma di legge che espressamente prevedesse tale diversa privilegiata

mobilità e, anzi, in aperto contrasto con il quadro complessivo della legislazione in materia laddove riferisce di << tutti i posti vacanti e disponibili >>.

Si è, dunque, verificato che i docenti GM-2012 hanno potuto tranquillamente mantenere la provincia di prima assegnazione chiedendo uno degli ambiti ricadenti in detta provincia e su questi ambiti avere priorità assoluta (un vero accantonamento), a meno che non preferissero chiedere, nella cd. <<fase D>>, gli ambiti di una diversa provincia.

Invece, i docenti GAE sono stati costretti a subire una mobilità su scala nazionale, col risultato che non solo non hanno potuto beneficiare pure essi di un accantonamento di posti ma anche con la conseguenza che, a causa della precedenza accordata ai docenti B3, nel momento in cui andavano ad indicare sedi già scelte dai predetti docenti B3, dette sedi non erano più disponibili. Dunque, i docenti GAE, quali l'odierna ricorrente, hanno subito una irrimediabile compromissione della possibilità di ottenere l'assegnazione della sede definitiva presso gli ambiti territoriali preferiti, in quanto, appunto riservati ai colleghi B3 anche se con punteggi inferiori!

La precedenza ingiustamente accordata ai docenti GM-2012 ha violato il criterio meritocratico del maggior punteggio che connota tutte le procedure concorsuali quale è quella della mobilità ***(al riguardo sono numerosissime le pronunce giudiziarie in ordine alla inderogabilità del criterio meritocratico e al riconoscimento della procedura di mobilità quale procedura concorsuale basata sul principio dello scorrimento della graduatoria - ex multis Tribunale di Trani ordinanza n. 28744/2016 del 16/09/2016 - RG n. 5890/2016; Tribunale di Pordenone ordinanza n. 35/2017 del 17/01/2017 - RG n. 630/2016-1).***

In verità, l'unica categoria di docenti per la quale la Legge n. 107/2015 aveva espressamente previsto una precedenza era quella dei docenti assunti entro l'a.s. 2014-2015 i quali, secondo il comma 108 primo periodo, potevano essere soddisfatti prima delle altre categorie su << **tutti i posti disponibili e vacanti** >> così intendendosi sia quelli prima ricoperti dai docenti GAE che quelli prima ricoperti dai docenti GM-2012.

Dunque, l'interpretazione fornita dal MIUR non è supportata da alcun dato testuale: << *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit* >> per cui se il legislatore avesse voluto prevedere una deroga o una riserva in favore dei GM-2012 lo avrebbe fatto espressamente, come ha fatto per gli assunti entro l'a.s. 2014-2015 nel comma 108 e come ha fatto anche nel **comma 73**.

Il comma 73, infatti, ha chiaramente specificato quali fossero, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015-2016, quelli che dovessero essere movimentati su scala provinciale: **solo ed esclusivamente i docenti assunti ai sensi dell'art. 399 D.Lgs. n. 297/1994, ossia i docenti di Fase Zero (50% docenti provenienti dalle GAE e 50% docenti provenienti dai vecchi concorsi 1990 e 1999) e di Fase A (50% docenti provenienti dalle GAE e 50% docenti provenienti dal nuovo concorso 2012).**

Il comma 73 dunque limita la mobilità provinciale solo a questi docenti (Fasi Zero e A delle assunzioni); in nessun punto introduce per i docenti provenienti da concorso 2012 e da GAE, entrambi assunti in Fasi B e C del piano assunzionale ex Legge n. 107/2015, una procedura di mobilità differenziata (provinciale per gli uni e nazionale per gli altri), anzi li << accomuna>> in quanto dispone che essi siano assegnati agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 così escludendo sia per gli uni che per gli altri l'assegnazione definitiva nella medesima provincia in cui hanno ottenuto la sede provvisoria, riservata come detto unicamente ai docenti neo assunti secondo la procedura disciplinata dall'art. 399 D.Lgs. 297/1994. Se il legislatore avesse voluto attribuire ai docenti GM-2012 assunti in Fasi B e C del piano assunzionale una mobilità di tipo provinciale, lo avrebbe fatto in questa sede o al più nello stesso comma 108 che, come visto, introduce un privilegio ma solo in favore dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

Ma vi è di più: le sorti dei docenti GAE e GM-2012 assunti in Fasi B e C del piano assunzionale sono, ancora una volta, << accomunate>> dallo stesso comma 108, per come modificato dal DL n. 42/2016 convertito in legge n. 89/2016 art. 1 bis), allorquando prevede per entrambi, senza distinzioni di sorta, la possibilità di richiedere assegnazione provvisoria interprovinciale.

Dunque, l'interpretazione fornita dal MIUR si appalesa del tutto illegittima in quanto viola testualmente il comma 108 in combinato disposto con il comma 73 della Legge n. 107/2015, oltretutto viziata da illogicità e disparità di trattamento come sopra detto.

Il **dato certo** è che né il comma 73 né il comma 108 prevedono una movimentazione su base provinciale dei docenti GM-2012 né tantomeno una loro priorità rispetto ai docenti GAE.

Altro **dato certo** è, altresì, che il comma 108 prevede una precisa sequenza temporale per cui << ***successivamente*** >> ossia << ***subito dopo*** >> i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, in rigorosa successione cronologica, partecipano alla mobilità i docenti provenienti da GAE nella fase c) del piano di reclutamento di cui alla Legge N. 107 del 13 luglio 2015 e poiché nulla si dice in merito ai docenti di cui alla lettera a) (ossia quelli provenienti da concorso) ben si può sostenere che questi ultimi dovessero partecipare alla mobilità unitamente ai docenti GAE e non certamente prima di essi!

Peraltro, dovendosi sostenere - sulla base del quadro normativo come sopra delineato - che non vi è alcuna differenza tra gli uni e gli altri, allora entrambi i tipi di docenti dovevano essere movimentati nella stessa fase nazionale, con prevalenza nella graduatoria del singolo ambito considerato, del concorrente che presentava il maggior punteggio e a parità di punteggio la maggiore età anagrafica (criterio quest'ultimo espressamente previsto dal MIUR).

Peraltro, una volta appurato che i docenti GM-2012 e docenti GAE dovevano concorrere nella stessa fase, va chiarito subito che prevale sempre e comunque il criterio del punteggio più alto e

giammai il criterio dell'ordine in cui i candidati hanno indicato le proprie preferenze. come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza in modo pacifico e costante, il MIUR non potrebbe giustificare giammai l'attribuzione di una sede a chi presenta punteggi minori adducendo che quella sede sia stata indicata come preferenza prioritaria, rispetto a quella espressa da altro concorrente, in quanto il Ministero avrebbe dovuto redigere una graduatoria unica per ciascun ambito territoriale in base al punteggio posseduto da ogni docente e non tante graduatorie a seconda della posizione in cui quell'ambito veniva espresso da ciascun candidato **(EX MULTIS TRIBUNALE DI MONZA SENTENZA N. 306/2017 DEL 12/09/2017)**

La giurisprudenza, al riguardo, ha confermato che non è l'ordine delle sedi così come indicato nella domanda di trasferimento a regolare i movimenti del personale docente nelle procedure di mobilità territoriale, **ma il criterio meritocratico del punteggio.**

Alla luce delle superiori argomentazioni, si ritiene pertanto che l'intero testo della Legge N. 107/2015 debba essere letto ed interpretato nel senso di imporre la totale e netta equiparazione, anche in sede di mobilità, tra docenti assunti dalle GM concorso 2012 e docenti assunti da GAE.

Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del CCNI e O.M. 241/2016 entrambi siglati in data 8.4.2016 nella parte in cui hanno omesso di far concorrere i docenti della fase B3 e della fase C della mobilità nella stessa fase C da espletarsi attraverso la compilazione di un'unica graduatoria nazionale redatta secondo il criterio meritocratico del punteggio.

D'altro canto, la stessa Legge sulla Buona Scuola esclude che siano efficaci le norme e le procedure contenute nei CCNL che risultino con essa in contrasto (Art. 1, comma 196).

Da qui la possibilità di **disapplicazione** per il Giudice Ordinario delle disposizioni pattizie e ministeriali che si è dimostrato essere *contra legem*, oltretutto illogiche ed inique.

ALLA LUCE DI TUTTO QUANTO SOPRA, LA RICORRENTE AVREBBE DOVUTO OTTENERE NON GIÀ IL TRASFERIMENTO SU VENETO AMBITO 0021 MA IN CALABRIA E PRECISAMENTE NELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - AMBITO CALABRIA 0012 (OVE HA CHIESTO IL RICONGIUNGIMENTO AL NUCLEO FAMILIARE) E PER CUI HA TITOLO PER PUNTEGGIO SEGUENDO L'ORDINE ESPRESSO NELLA DOMANDA, IN CUI SI È Istantaneamente verificata la lesione del suo diritto soggettivo, con l'attribuzione del posto a docente di fase B3 (CDC A019) con minor punteggio (15 punti contro i 25 punti vantati dalla ricorrente).

IN VIA GRADATA

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNI SULLA MOBILITA' RECEPITO DALL'O.M. DEL 08 APRILE 2016. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI PROGRESSIVITA' TRA FASI DELLA MOBILITA'

FONDATEZZA DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL TRASFERIMENTO PRESSO SEDE VICINIORE SECONDO LE REGOLE DELLA MOBILITA' C.D. << PER FASI >>.

Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga di aderire ad una diversa interpretazione e considerare il CCNI e l'O.M. n. 241 legittimi perché conformi alla Legge n.107/2015, ebbene anche in tale caso la richiesta della ricorrente di ottenere una sede più vicina rispetto a quella assegnata in Veneto merita accoglimento in quanto l'Amministrazione non ha rispettato la sequenza delle fasi della mobilità ed ha assegnato l'Ambito Territoriale Calabria 005 (Cosenza) ad una docente della medesima CdC A019 concorrente in **FASE D**, tale SANTO Maria Antonietta.

PERTANTO IN ATTUAZIONE DI ENTRAMBE LE IPOTESI NORMATIVE LA RICORRENTE HA DIRITTO AL TRASFERIMENTO NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA: SIA SE SI_RITIENE CHE IL CCNI E L'O.M. NON SIANO LEGITTIMI E, DUNQUE, VANNO DISAPPLICATI STATUENDO COME DI GIUSTIZIA, OPPURE SE SI RITIENE CHE IL CCNI E L'O.M. SIANO PERFETTAMENTE LEGITTIMI E, DUNQUE, VANNO PEDISSEQUAMENTE APPLICATI TROVANDO REGOLARE APPLICAZIONE L' ORDINE DELLE FASI IVI STATUITO !

In tal senso è chiarissimo il **Tribunale di Milano** nella persona del Giudice del Lavoro - Dott.ssa Paola Di Lorenzo, che con Sentenza del 23/03/2017 a definizione del procedimento RG n. 13321/2016 ha rigettato la domanda principale volta a far dichiarare l'illegittimità della procedura di trasferimento per violazione di legge e disparità di trattamento tra i docenti di fase C e quelli di fase B3 ma ha pienamente accolto **<< la doglianza della ricorrente con riferimento alla sua avvenuta pretermissione rispetto a docenti partecipanti alla fase D>>.**

In particolare, nel rigettare la domanda principale, il Giudice ha ritenuto che il quadro normativo fosse neutro per cui potesse legittimare le scelte discrezionali dell'Amministrazione (ovviamente su questo non si può concordare, non solo alla luce delle argomentazioni sinora esposte ma in quanto deve evidenziarsi che è obbligo del giudicante favorire l'interpretazione conforme a Costituzione allorché una norma si presti ad una pluralità di interpretazioni) ma una volta ritenute legittime, ne ha ravvisato la loro violazione da parte della stessa Amministrazione e, dunque, ha disposto il riavvicinamento della ricorrente.

Nella sentenza in esame si legge testualmente: << Vi è un'evidente violazione dei criteri sopra indicati atteso che, come si è visto e giova qui ripetere a questi specifici fini, l'art. 6, comma 1, del CCNI che disciplina << le fasi dei trasferimenti e dei passaggi >> ed individua, a sua volta, << quattro distinte fasi>> tra loro successive delle << operazioni di mobilità territoriale e professionale>> e prevede in particolare la Fase C per i docenti che, come la ricorrente sono stati assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale << provenienti da GAE>> e quindi << dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti>> , la Fase D, alla quale partecipano gli assunti da Fasi Zero ed A, nonché da Fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da concorso>>.

Prosegue il Giudicante: << **Con ogni evidenza nella fase D dovevano essere assegnati i posti che residuavano all'esito della precedente fase C, e, pertanto, quantomeno il posto assegnato in fase D alla docente omissis, che dunque deve ritenersi fosse ancora disponibile all'esito delle operazioni di fase C, essendo stato richiesto quale 25^a preferenza dalla ricorrente – la cui posizione è stata esaminata nell'ambito della fase C - poteva e doveva essere a lei assegnato**>>.

Orbene, esaminando lo specifico caso della ricorrente DE LUCA C., è pacifico che la stessa ha partecipato alla fase C della mobilità e che nella sua domanda l'Ambito Calabria 005 sia stato indicato come 12^a preferenza (rispetto a quello assegnatole Veneto 0021 indicato come 40^a preferenza) ed è altresì pacifico che il predetto Ambito Calabria 005 sia stato assegnato ad una docente concorrente in fase D.

Ciò, quindi, è in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

L'art. 6 CCNI mobilità 2016/2017 stabilisce al comma 1: << Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro fasi>> (Fasi A,B,C,D).

L'art. 6, comma 2, **FASE D**, del CCNI Mobilità, prevede che: << **Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza**>>.

L'assegnazione della ricorrente (fase C) a Veneto AMBITO 0021 non rispetta l'ordine progressivo delle fasi previsto dal CCNI del 8 aprile 2016 il quale, si ribadisce, ha articolato le operazioni di mobilità in 4 distinte fasi **SUCCESSIVE** l'una all'altra, nel senso che le domande dei docenti partecipanti ad una determinata fase dovevano essere soddisfatte prima delle domande presentate dai docenti partecipanti alla successiva fase della mobilità ed INDIPENDENTEMENTE DAL PUNTEGGIO E DA EVENTUALI PRECEDENZE dei docenti appartenenti alle fasi successive (dunque, punteggi e preferenze rilevavano solo all'interno di ogni singola fase).

E' evidente che il mancato trasferimento presso l'Ambito territoriale di Cosenza 0005, ottenuto proprio da docente concorrente in fase D, successiva e residuale rispetto alla fase C cui partecipava l'istante, rappresenta una grave lesione del suo diritto soggettivo ad avere priorità e precedenza su tutti i docenti di fase D.

Rileva sul punto un'ordinanza del **Tribunale di Roma** che in un caso del tutto analogo al presente ha avuto modo di affermare che << *Dal quadro normativo scaturente dal citato CCNI (in particolare dal citato art. 6) si ricava infatti che i partecipanti alla mobilità attraverso la cd. fase D potevano proporre istanza "nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti". Ciò sta a significare che prima dovevano essere espletate le procedure di mobilità relative alle fasi precedenti (compresa quella C, utilizzata dal ricorrente) e solo successivamente, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, la procedura della fase D; e che pertanto, il posto nell'ambito Sicilia 0026 doveva invece essere assegnato alla [...] (partecipante alla precedente fase C), che lo aveva come detto indicato come 23^ preferenza e che invece si è vista assegnare l'ambito indicato come 30^ preferenza (Lazio 0006)>> (**Tribunale di Roma ordinanza n. cron. 15285/2017**).*

In precedenza, già il **TRIBUNALE DI COMO SEZIONE LAVORO, CON ORDINANZA DEL 28 NOVEMBRE 2016**, si era espresso favorevolmente alle ragioni dei partecipanti alla fase C della mobilità, dichiarando che il MIUR doveva tener conto della priorità di questa fase rispetto alla D e sospendendo l'efficacia delle assegnazioni ottenute dai docenti in fase C in violazione di tale criterio. In particolare, nel corso del giudizio si è dimostrato che altro insegnante << pur partecipando alla fase D della mobilità-che in base all'art. 6 co. 2 CCNI mobilità avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimenti su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi assegnare solo gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili, perché non scelti dagli insegnanti che avevano partecipato alle precedenti fasi - ha ottenuto l'ambito territoriale Puglia 0014, indicato anche dalla ricorrente al n. 21 delle sue preferenze territoriali, alla quale è stato invece assegnato l'ambito territoriale Lombardia n. 0012, in contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 8/4/2016, che impongono di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva>> .

Infine, il **TRIBUNALE DI SIENA (ORDINANZA DEL 23/01/2017)** e **TRIBUNALE DI VERBANIA (ORDINANZA N. CRONOLOGICO 168/2017 DEL 09/02/2017)** hanno accolto le domande cautelari proposte avverso i provvedimenti di trasferimento e assegnazione di due docenti, dichiarandone l'illegittimità e disponendone l'annullamento, con contestuale riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere un'assegnazione territoriale che rispetti l'ordine di preferenza espresso nell'istanza di mobilità e il principio di sequenza delle fasi (C e D) e dello scorrimento in graduatoria, ordinando a tal fine all'Amministrazione Scolastica di disporre l'assegnazione temporanea dei docenti ricorrenti ad uno degli ambiti di preferenza collocati nella Regione Sicilia.

RIASSUMENDO

Il posto comune sull'ambito Calabria 005 espressamente richiesto dall'odierna ricorrente di Fase C è stato assegnato nella successiva fase D che opera, ai termini del CCNI sulla mobilità, solo in via residuale e cioè sui posti disponibili a seguito della conclusione della precedente fase.

Pertanto, nonostante l' espressa previsione in tal senso dell'art. 6 del CCNI mobilità a.s. 2016/2017, il diritto della ricorrente è stato ingiustamente compresso a vantaggio di chi (già privilegiato dalla mobilità per le prime due fasi), avrebbe potuto partecipare a quella su ambiti di altra provincia solo limitatamente ai posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni interessanti i candidati della fase C.

La questione è stata affrontata anche dal **TRIBUNALE DI BOLOGNA DOTT.SSA M.L. POGLIESE (RG 3139/2016)** che ha ritenuto << che almeno una sede dell'ambito territoriale di Siracusa (026) era vacante alla fine dell'espletamento della fase C. Se così non fosse stato, non sarebbe residuo alla fase D. Tale ambito territoriale è stato assegnato a Omissis, collega che ha partecipato a tale fase ...>> e dal **TRIBUNALE DI NAPOLI (ORDINANZA DEL 21/03/2017- RG N. 25737/2016)** che chiarisce come il passaggio alla fase successiva della mobilità è condizionato al completamento di quella precedente.

Anche nel caso oggetto del presente giudizio, è di tutta evidenza che la ricorrente dopo avere espresso tra le preferenze l'ambito Calabria 005, si è vista sottrarre il posto da una docente di una fase successiva, a nulla valendo né un eventuale maggior punteggio né una eventuale precedenza che possono avere un peso solo nell'ambito della medesima fase e non tra due fasi distinte e separate.

L' indicata docente SANTO Maria Antonietta è stata assegnata all'ambito 005 della Calabria e, dunque, non solo un posto era ancora disponibile per la fase C, ma vi era anche la richiesta della ricorrente per quella sede!

Secondo il **TRIBUNALE DI MODENA** è illegittima l'assegnazione di una docente appartenente alla fase C se nell'ambito territoriale richiesto ed indicato a preferenza vi fossero posti disponibili assegnati con la fase successiva << e ciò a prescindere dal punteggio maturato dall'una o dall'altra docente, e dunque anche se la ricorrente ha un punteggio inferiore a quello della collega Omissis proprio perché diverse sono le fasi: la ricorrente ha partecipato alla mobilità nella fase C mentre Omissis nella successiva fase D, quella in cui sono assegnati i posti rimasti>>. **(TRIBUNALE DI MODENA ORDINANZA CAUTELARE DEL 9.3.2017).**

Nel caso di specie, avere utilizzato un posto vacante e disponibile che doveva essere assegnato in fase C e invece è stato attribuito a docenti di fase D, rende illegittimo il trasferimento della ricorrente fuori Regione e legittima la sua odierna assegnazione proprio su tale ambito su cui aveva diritto, posto che incombe sul MIUR l'obbligo di dimostrare che la docente Santo potesse vantare una legittimità del proprio trasferimento.

A tal riguardo si cita **SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PESARO N. 205/2017 DEL 12/09/2017 RG N. 29/2017** << *E' pacifico che alcuni degli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente come prioritari rispetto a quello assegnato siano stati assegnati ad altri partecipanti alle operazioni di mobilità nell'ambito della fase D (in discussione sono in particolare gli ambiti assegnati ai tre concorrenti sopra indicati). E' altresì pacifico che i posti assegnabili nella fase D siano esclusivamente "i posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti" ossia le fasi da 0 a C. L'onere della prova circa il rispetto delle procedure previste dalla legge e dal CCNI per le operazioni di mobilità è a carico della convenuta: la posizione del ricorrente è quella di un creditore che deve allegare l'inadempimento; è l'Amministrazione, quale debitrice, a dover provare l'adempimento. Il Miur ha dedotto che gli ambiti assegnati ai suddetti tre concorrenti si sono resi vacanti e disponibili dopo la chiusura delle operazioni relative alla fase C dei movimenti ovvero nel corso della Fase D. L'allegazione, oltre ad essere generica (non si specifica infatti in ragione di quale specifica evenienza l'ambito si sia liberato dopo l'esaurimento della fase C) non è sorretta da evidenze istruttorie. La resistente non ha provato inoltre che i posti assegnati ai concorrenti dell'istante siano divenuti vacanti e disponibili a seguito di passaggi ruolo ex art. 8 comma 6 del CCNI (ciò che li renderebbe indisponibili). In applicazione della regola dell'onere della prova (art. 2697 cc) il ricorso va accolto e le spese di lite poste in capo alla soccombente PQM "Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, ordina alla convenuta di trasferire la ricorrente al primo posto disponibile tra quelli indicati nella domanda ma assegnati a concorrenti nell'ambito della fase D">>.*

ALLA LUCE DI TUTTO QUANTO SOPRA, LA RICORRENTE AVREBBE DOVUTO OTTENERE NON GIÀ IL TRASFERIMENTO SU VENETO MA IN CALABRIA E PRECISAMENTE NELL'AMBITO CALABRIA 005 CHE È IL PRIMO AMBITO, SEGUENDO L'ORDINE ESPRESSO NELLA DOMANDA, IN CUI SI È ISTANTANEAMENTE VERIFICATA LA LESIONE DEL SUO DIRITTO SOGGETTIVO CON L'ATTRIBUZIONE DEL POSTO A DOCENTE DI CDC A019 APPARTENENTE A FASE D DELLA MOBILITA' SUCCESSIVA ALLA FASE C.

SUL DIRITTO DELL'ASSEGNAZIONE DELLA RICORRENTE NEI PRIMI AMBITI RICHIESTI ANCHE IN SOPRANNUMERO ED ANCHE A TITOLO DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

La maggior parte delle sentenze di accoglimento ordinano alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di ripetere le operazioni di mobilità di interesse ed assegnare il docente ricorrente in una delle sedi disponibili ove è risultato illegittimamente pretermesso nell'ambito dei movimenti dell'a.s. 2016/2017.

Ciò comporta che il MIUR non potrà opporre all'esecuzione dell'ordinanza la << attuale >> assenza della sede illegittimamente pretermessa in quanto oggi occupata da altro insegnante, ma dovrà necessariamente inserirla nel novero del corpo docenti.

Appurato, infatti, l'errore da parte dell'amministrazione scolastica (ad esempio il trasferimento nella sede prescelta di insegnante con punteggio inferiore e senza precedenza oppure il mancato rispetto della sequenzialità delle fasi) l'insegnante danneggiato dovrà essere necessariamente trasferito proprio nell'ambito per il quale aveva diritto al trasferimento, anche se questo sia già occupato. (In tal senso espressa previsione dell' **Ordinanza Ministeriale N. 221 del 12.4.2017 ART. 8 comma 5** << **Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, dovranno avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all' art. 2 e gli interessati dovranno produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. NEL CASO IN CUI L' ESECUZIONE PREVEDA L' ATTRIBUZIONE DI UNA TITOLARITÀ SU AMBITO IN SOPRANNUMERO LA MOBILITÀ SARÀ OBBLIGATORIA, E QUINDI ATTIVATA D' UFFICIO IN CASO DI INERZIA DELL' INTERESSATO..... >>).**

Anche la più recente giurisprudenza ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.

Nella specie, viene in rilievo la già citata **ORDINANZA CAUTELARE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI DEL 03/01/2017**, con la quale si è sancito non solo il diritto del docente ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto non si rivendicava una determinata sede di servizio bensì un ambito territoriale. Secondo l' Autorità Giudicante << non sarebbe necessario provvedere alla notifica ai controinteressati >> nel caso in cui si rivendichi non una sede di servizio, ma un ambito territoriale, e per questo motivo l'assegnazione può avvenire anche in soprannumero>>. (Tribunale di Vercelli ordinanza del 3.1.2017).

Molti altri Tribunali del territorio nazionale (**ex multis TRIBUNALE DI FORLÌ CON SENTENZA N. 211/2017**), hanno ritenuto che non sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nel caso in cui il ricorrente non richieda l'assegnazione di una specifica sede.

Ed ancora, l'assegnazione in soprannumero come particolare forma di risarcimento ha trovato l'accoglimento anche del **TRIBUNALE DI PAVIA CON ORDINANZA DEL 17/01/2017**.

Inoltre, la collocazione in soprannumero nelle sedi richieste risulta confermata da numerosi provvedimenti adottati dal MIUR in esecuzione di provvedimenti giudiziali (vedasi decreti allegati) risultando oltremodo complesso, per stessa ammissione del MIUR, riformulare le operazioni su scala nazionale a mezzo algoritmi e/o elaborazione informatica dei dati e consentendo l' assegnazione in esubero, la definitiva collocazione del docente in ambito provinciale mediante la partecipazione alle operazioni della mobilità per l' anno scolastico seguente.

Da qui il concetto di risarcimento del danno in forma specifica, che consentirebbe l'assegnazione nell'ambito della provincia di provenienza dalle GAE, ovvero in via subordinata nell'ambito della Regione considerato che il ruolo è regionale stante il dettato della Legge n. 107/2015.

In giurisprudenza si è andato pure affermando che << **Il Giudice riassegna la docente anche presso un ambito che la docente non aveva indicato nella domanda di mobilità**>> . A tal riguardo il Tribunale di Pavia con ordinanza ex art. 700 cpc del dicembre 2016 che ha accolto le istanze di una docente riassegnandola presso un ambito che seppur non indicato risultava essere prossimo secondo la tabella di vicinorietà di cui all'OM al fine di destinare la richiedente presso un luogo di lavoro il più vicino possibile alla propria famiglia

SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI

Parte ricorrente, a causa degli atti illegittimi e discriminatori posti in essere dall'Amministrazione, ha dovuto subire tutta una serie di disagi e sofferenze personali e familiari, molto gravi e pesanti.

Da una parte il dato economico oggettivo (spese per il trasporto/viaggio e spese per l'affitto, che si sono tramutate in doppie spese di gestione dei servizi, ossia tanto per la casa in affitto quanto per la casa del comune di residenza, ove vivono i genitori).

Dall'altra parte la delicata questione dei genitori anziani ed infermi, alla cui assistenza che attende in via esclusiva ha dovuto abdicare con grave pregiudizio di tutte le parti coinvolte nel presente procedimento.

Si deve osservare che la presente domanda giudiziale risponde ad una vera e propria esigenza di vita della ricorrente attesa l'inconciliabilità della sede lavorativa assegnata definitivamente, con le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare e l'obbligo di attendere agli anziani genitori (Doc. All.)

I danni sinora patiti sono di natura materiale e morale e si vorranno quantificare secondo equità, anche mediante il riferimento al parametro stipendiale mensile che la suddetta docente ha dovuto interamente utilizzare per poter risiedere fuori sede.

Per tutti i motivi sopra esposti, nell'interesse di **DE LUCA Caterina** ut supra rappresentata, difesa e domiciliata;

SI CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale di Modena adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 415 c.p.c., e respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed osservazione, Voglia pronunciarsi per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIA PARZIALE DISAPPLICAZIONE, OVE OCCORRA:

- del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per la mobilità territoriale e professionale del personale scolastico e dell'Ordinanza Ministeriale (O.M.) N. 241/2016, entrambi sottoscritti in data 8.4.2016, nelle parti in cui realizzano un ingiustificato accantonamento dei posti in favore dei docenti idonei del concorso 2012 neo assunti nell' a.s. 2015/2016 nella fase c) del piano straordinario di reclutamento di cui alla Legge N. 107 del 15 luglio 2015 e illecitamente collocati nella cd. Fase B3 (anziché nella spettante Fase C) nella procedura di mobilità 2016/2017, con precedenza nella scelta delle sedi territoriali rispetto ed a discapito dei docenti provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) collocati nella cd. Fase C nella procedura di mobilità e non prevedono la costituzione di un'unica graduatoria basata sul criterio meritocratico meritocratico del punteggio e delle preferenze espresse;
- del Bollettino Ufficiale pubblicato dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca in data 13.08.2016 ed avente ad oggetto i trasferimenti del personale docente di Scuola Secondaria di II grado per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente negli Ambiti territoriali di Calabria e Sicilia indicati quali sedi di prioritaria opzione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, annesso e/o consequenziale anche non conosciuto lesivo della posizione giuridica di parte ricorrente come fatta valere in questa sede, ivi compresa la determinazione di parte datoriale del 13 agosto 2016 con la la ricorrente è stata assegnata presso l'Ambito Territoriale Veneto 0021;

PER OTTENERE

IN VIA PRINCIPALE:

- riconosciuta l'illegittimità delle disposizioni recate dal CCNI mobilità 2016/2017 e dalla correlata O.M. n. 241/2016, l'accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente DE LUCA Caterina, docente di ruolo Classe di Concorso A046 (ex CdC A019 <<Discipline Giuridiche ed Economiche>>) nella Scuola Secondaria di II grado e concorrente nella Fase C della procedura di mobilità 2016/2017, con contestuale revoca dell'assegnazione definitiva di sede illegittimamente decretata dal MIUR e fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti;

- il trasferimento interprovinciale per assegnazione della sede definitiva, anche in soprannumero, da Veneto Ambito 0021 – IIS << G. VALLE >> in Padova a provincia di Vibo Valentia (Ambito Territoriale 0012) - Reggio Calabria (Ambito Territoriale 009 – 0010 e 0011 quest' ultimo indicato come seconda preferenza espressa nella domanda di mobilità) o in subordine, anche in soprannumero, presso uno degli altri ambiti della Calabria e della Sicilia seguendo l'ordine delle preferenze espresse, in quanto avente titolo per punteggio maggiore rispetto ai docenti concorrenti nella fase B3 collocati in graduatoria e meno titolati per punteggio ed in assenza di precedenza di legge;

IN VIA GRADATA:

- nella denegata ipotesi in cui l' Ecc.mo Giudice adito non ritenga illegittime le disposizioni recate dal CCNI mobilità 2016/2017 e dalla correlata O.M. n. 241/2016 ed in pedissequa applicazione delle stesse, Volersi pronunciare per l'accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente DE LUCA Caterina, docente di ruolo Classe di Concorso A046 (ex CdC A019 "Discipline Giuridiche ed Economiche) nella Scuola Secondaria di II grado e concorrente nella Fase C della procedura di mobilità 2016/2017, con contestuale revoca dell'assegnazione definitiva di sede illegittimamente decretata dal MIUR e fatti salvi gli effetti medio tempore prodottisi, al trasferimento interprovinciale per assegnazione della sede definitiva, anche in soprannumero, da Veneto Ambito 0021 IIS << G. VALLE >> in Padova, ad Ambito Territoriale Calabria 0005 (Provincia di Cosenza) indicato nella domanda di mobilità, in quanto docente concorrente nella Fase C della procedura di mobilità 2016/2017 ex art. 6 CCNI 2016-2017 ed avente diritto all'assegnazione prioritaria rispetto ai docenti concorrenti nella successiva Fase D utilmente collocati in graduatoria e da cui è stata surclassata;

IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:

- stante gli errori commessi dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca nelle operazioni di mobilità 2016/2017 ed a titolo di risarcimento in forma specifica, l'accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente DE LUCA Caterina, docente di ruolo Classe di Concorso A046 (ex CdC A019 "Discipline Giuridiche ed Economiche) nella Scuola Secondaria di II grado e concorrente nella Fase C della procedura di mobilità 2016/2017, con contestuale revoca dell'assegnazione definitiva di sede illegittimamente decretata dal MIUR e fatti salvi gli effetti medio tempore prodottisi:
- al trasferimento interprovinciale per assegnazione della sede definitiva, anche in soprannumero da Veneto Ambito 0021 IIS << G. VALLE >> in Padova, ad uno degli Ambiti della Provincia di Vibo Valentia quale provincia di residenza e di provenienza dalle Graduatorie Ad Esaurimento della ricorrente ovvero, in via subordinata, in uno degli

Ambiti della Regione Calabria, in attuazione della Legge n. 107/2015 secondo cui l'assunzione in ruolo riguarda l'ambito regionale;

7) IN TUTTI I SUDETTI CASI:

Volersi pronunciare per la condanna del MIUR:

- all'adozione di ogni atto e/o provvedimento necessario al trasferimento di parte ricorrente come disposto dall'Ecc.ma Autorità Giudicante ed adempiere, per il tramite delle competenti articolazioni territoriali, ad ogni adempimento all'uopo necessario;
- al pagamento delle somme spettanti a titolo di risarcimento dei danni materiali per il rimborso delle spese documentate ed affrontate dalla ricorrente per l'illegittima destinazione di sede lavorativa, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danni morali patiti a causa della disgregazione del nucleo familiare;
- al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio con distrazione in favore del legale antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA si deposita la seguente documentazione come da indice, con riserva di integrare le proprie difese e meglio articolare, ove occorra, ulteriori mezzi istruttori, anche in relazione al comportamento processuale dei costituenti resistenti.

- 1) CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DE LUCA C. ALLE DIPENDENZE DEL MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PADOVA;**
- 2) DOMANDA DI MOBILITA' TERRITORIALE INTERPROVINCIALE PROPOSTA DA DE LUCA C. IN QUALITA' DI PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A046 (EX A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017;**
- 3) ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A046 (EX A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PUBBLICATO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN DATA 13 AGOSTO 2016;**
- 4) PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DI SEDE DEFINITIVA DI DE LUCA C. CON DURATA TRIENNALE;**

5) CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2016/2017 DELL' 8 APRILE 2016 (ARTT. 13 CCNI E 17 CCNI 2016/2017);

6) ORDINANZA SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S.2016/2017 DELL' 8 APRILE 2016;

7) GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLA RICORRENTE.

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente considerato il proprio nucleo familiare supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D. Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23, pertanto per il presente giudizio è dovuto il contributo unificato nella misura di legge (Euro 259,00) in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

Salvo ogni altro diritto.

Reggio Calabria, lì 15 dicembre 2018

Avv. Rosa Cilea